

Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n.32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche).

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le presenti disposizioni attuative, in attuazione di quanto disposto all'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di Imprese turistiche), disciplinano le attività di gestione e classificazione delle seguenti strutture ricettive di cui al Titolo IV della citata legge:
 - a) case per ferie;
 - b) ostelli;
 - c) rifugi alpini ed escursionistici;
 - d) affittacamere
 - e) bed & breakfast;
 - f) case e appartamenti per vacanze;
 - g) aree di sosta;
 - h) mini aree di sosta.
2. Le presenti disposizioni attuative disciplinano altresì la ricettività diffusa articolata in:
 - a) strutture ricettive di tipo albergo diffuso di cui all'articolo 9 della Legge;
 - b) la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa" di cui all'articolo 36 della Legge.
3. le presenti disposizioni attuative disciplinano inoltre gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui al titolo VI della legge che in quanto locazioni turistiche non sono ricomprese tra le strutture ricettive.
4. Gli agriturismo e gli itti turismo sono disciplinati dalla legge regionale 21 novembre 2007 n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e itti turismo) e dalla DGR n. 1563 del 12 dicembre 2014 (Aggiornamento disposizioni di attuazione per l'attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm.ii.).

Articolo 2

(Definizioni)

1. Agli effetti delle presenti disposizioni attuative si intende:
 - a) per "Legge" la l.r. 32/2014 ;
 - b) per "ambiti in deroga" quelli localizzati nelle zone omogenee classificate "A" ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) o ad esse assimilabili in base agli strumenti urbanistici comunali vigenti ovvero classificati "NI" (Nuclei Isolati), "ME" (Manufatti Emergenti) e "SME" (Sistemi Manufatti Emergenti) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico o altri ambiti, che i Comuni, in applicazione delle presenti disposizioni attuative, possono individuare, nell'ambito del regolamento edilizio ,

allo scopo di tutelare e salvaguardare il patrimonio edilizio avente valenza storica e culturale;

- c) per "strutture ricettive esistenti" quelle, di cui al comma 1 dell'articolo 1, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero per le quali sia stata presentata dichiarazione o segnalazione di inizio attività ai sensi articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii. alla data del 13/03/2009 per le strutture ricettive di tipo Affittacamere e alla data del 23/02/2010 per tutte le altre strutture di cui al Titolo IV della Legge e che hanno mantenuto tale stato, senza soluzioni di continuità;
- d) per "strutture ricettive nuove" quelle di cui al comma 1 dell'articolo 1, classificate successivamente alla data del 13/03/2009 per le strutture ricettive di tipo affittacamere e alla data del 23/02/2010 per tutte le altre strutture di cui al Titolo IV della Legge;
- e) per "immobili soggetti ai vincoli storico culturali" sono da intendersi quelli soggetti ai vincoli previsti dalla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii.

Articolo 3 (Gestione unitaria)

1. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dei servizi di pernottamento nonché per gli ulteriori servizi complementari.
2. Nelle strutture ricettive di tipo case per ferie, ostelli, rifugi alpini ed escursionistici nonché residence è consentita la fornitura di servizi diversi da quello di pernottamento in capo ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione, ai sensi del comma 4, che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di pernottamento, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi con quanto previsto dalla classificazione, nonché la titolarità a presentare la dichiarazione dei requisiti. Le restanti tipologie di strutture ricettive devono garantire la gestione unitaria.
3. La dichiarazione dei requisiti presentata ai sensi degli articoli 40 e 50 è sottoscritta, per presa visione, dai soggetti gestori degli ulteriori servizi.
4. Le convenzioni di cui al comma 2, sono stipulate per iscritto fra il soggetto fornitore del servizio di pernottamento e i soggetti fornitori dei servizi di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande o di altri servizi accessori e devono prevedere in particolare:
 - a) l'obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di pernottamento e dei soggetti gestori degli ulteriori servizi di avvalersi, per il periodo di validità della convenzione, di dotazioni, impianti ed arredi e di prestare servizi coerenti alla classificazione attribuita ai sensi dell'articolo 47 della Legge nonché l'impegno a garantire il buon funzionamento dell'esercizio ricettivo nel suo complesso;
 - b) l'obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di pernottamento di consegnare ai soggetti gestori degli ulteriori servizi una copia del provvedimento di classificazione attribuita dalla Regione.

Articolo 4 (Calcolo delle superfici delle camere)

1. Ai fini del calcolo della superficie utile delle camere si considera la superficie del piano calpestabile, al netto dei bagni. Rientrano nel calcolo della superficie delle camere gli spazi aperti sulle stesse quali corridoi o disimpegni - purché non delimitati da serramenti - nella misura massima di 2 metri quadrati per le camere a due letti e 1,5 metri quadrati per quelle ad un letto. Per corridoi si intendono gli spazi aventi una larghezza non superiore a 1,20 metri lineari.
2. La frazione di superficie pari o superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondata all'unità superiore.

Articolo 5 (Altezze e volumi)

1. L'altezza minima interna utile delle unità abitative delle strutture ricettive è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene e edilizia, con un minimo di metri 2,70 ridotto a metri 2,40 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni.
2. Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare l'altezza minima interna delle unità abitative è ridotta a metri 2,55, ulteriormente ridotta a metri 2,40 per le strutture già esistenti.
3. E' prevista la riduzione delle altezze, delle unità abitative delle strutture ricettive esistenti o di quelle nuove insediate o da insediarsi in immobili esistenti, sino a metri 2,40, nonché dei bagni e degli spazi accessori sino a metri 2,10, a condizione che il volume minimo degli stessi sia quello risultante dal prodotto tra le altezze standard regolamentari previste ai commi 1, 2 e 5 le superfici minime indicate rispettivamente agli articoli 11, 13, 15,17, 19 e 21.
4. E' prevista la riduzione delle altezze, delle unità abitative nonché dei bagni e degli spazi accessori delle strutture ricettive esistenti o di quelle nuove insediate o da insediarsi in immobili posti in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, sino a metri 2,20 a condizione che il volume minimo degli stessi sia quello risultante dal prodotto tra le altezze standard regolamentari previste ai commi 1, 2 e 5 le superfici minime indicate rispettivamente agli articoli 11, 13, 15,17, 19 e 21.
5. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di metri 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore ai limiti stabiliti ai commi 1 e 2.
6. Nei casi in cui il solaio sovrastante l'ultimo piano dell'edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l'altezza media interna netta minima - da intendersi come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso del solaio stesso - è fissata in metri 2,30 riducibili a metri 2,10 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. L'altezza valutabile ai fini del calcolo di cui alle presenti disposizioni attuative non può essere inferiore a metri 1,50 riducibili a metri 1,30 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. Per gli edifici posti a quota superiore a 700 metri sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia ricorrente, l'altezza media interna netta minima può essere ridotta a metri 2,10 ulteriormente riducibili a metri 2,00 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. L'altezza valutabile ai fini del calcolo di cui al

presenti disposizioni attuative non può essere inferiore a metri 1,30 riducibili a metri 1,10 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni.

Articolo 6 (Caratteristiche e superfici dei servizi igienici)

1. I bagni privati ad uso delle camere delle strutture ricettive devono avere una superficie minima di 2,0 metri quadrati. I bagni ad uso comune devono avere una superficie minima di 3,0 metri quadrati.
2. In caso di strutture ricettive esistenti o nuove insediate o da insediarsi in immobili esistenti il rispetto delle dimensioni di cui al comma 1 è obbligatorio solo in caso di interventi di ristrutturazione edilizia integrale come definita dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).
3. Le pareti dei locali bagno, salvo le deroghe di cui all'articolo 5, comma 6 devono essere rivestite fino a due metri di altezza con piastrelle o altri materiali idonei.
4. I locali bagno delle unità abitative delle strutture ricettive di tipo bed & breakfast, case per ferie, affittacamere, delle case e appartamenti per vacanze nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico e i bagni di uso comune devono essere dotati di: porta di accesso, lavabo, wc, bidet e vasca o doccia dotata di box o di adeguata protezione. I locali bagno delle camere possono essere suddivisi in più locali ma, in ogni caso, wc e bidet devono essere nello stesso locale. Nei locali bagno degli ostelli la presenza dei bidet è facoltativa.
5. Qualora la superficie dei servizi igienici presenti nelle strutture ricettive esistenti o di quelle nuove insediate o da insediarsi in immobili esistenti, classificate ad un livello non superiore a due soli, non consenta l'installazione del bidet, tale requisito è considerato assolto anche mediante il ricorso a soluzioni tecniche alternative quali "doccetta flessibile a parete" o accessori combinati "WC-Bidet". Tale disposizione si applica anche agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico. Nel caso di strutture classificate a livello tre soli il requisito è assolto mediante l'installazione del "WC-Bidet".
6. I locali bagno di cui al comma 4, qualora non dotati di areazione naturale, devono essere provvisti di impianto di aspirazione forzata meccanica idonea a consentire il ricambio dell'aria.
7. Le case per ferie, gli ostelli, i rifugi alpini ed escursionistici e le aree di sosta possono non avere bagni privati ma devono essere dotati di bagni comuni in grado di garantire, nel complesso, la dotazione di servizi igienico sanitari come disposto dalle tabelle dei requisiti minimi relativi alle diverse tipologie di strutture ricettive allegate alle presenti disposizioni attuative.

Articolo 7 (Deroghe ai requisiti igienico sanitari)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della Legge, i Comuni, al fine di tutelare il patrimonio edilizio avente valenza storico culturale - qualora la conformazione strutturale e architettonica dell'organismo edilizio, ove è localizzata la struttura ricettiva non consenta, senza alterazioni, il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate - possono definire, a richiesta dell'interessato, per gli immobili localizzati in zone in deroga ovvero soggetti a vincolo storico culturale disposizioni, deroghe ai requisiti igienico sanitari di cui alle presenti disposizioni attuative.

2. I provvedimenti devono avere ad oggetto singoli immobili ed essere corredati da idonea documentazione tecnica atta a comprovare la sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 1.
3. I Comuni trasmettono copia del provvedimento alla Regione e alle ASL territorialmente competenti entro dieci giorni dall'approvazione dello stesso.

Articolo 8 (Soppalchi)

1. I soppalchi realizzati nelle unità abitative delle strutture ricettive disciplinate dalle presenti disposizioni attuative dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) altezza minima nelle zone inferiori non minore a metri 2,20 e altezza minima delle zone superiori non inferiore a metri 2,10;
 - b) la superficie del soppalco non deve essere superiore al 50 per cento della superficie del locale originario;
 - c) le zone di soppalco aperte sul locale sottostante devono essere dotate di ringhiere o parapetti di sicurezza;
 - d) nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché sia garantita l'altezza media di metri 2,10. L'altezza minima valutabile ai fini del calcolo non può essere inferiore a metri 1,50.
2. E' prevista la riduzione delle altezze della zona superiore dei soppalchi ad uso zona notte, nonché dei bagni ivi installati, delle unità abitative delle strutture ricettive esistenti o di quelle nuove insediate o da insediarsi in immobili posti in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, sino a metri 1,90.
3. La superficie da considerare ai fini della determinazione della capacità ricettiva è pari alla somma della superficie del locale originario e di quella del soppalco.

Articolo 9 (Dipendenze)

1. Le case per ferie e gli ostelli nonché i residence possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale o "casa madre" ove sono, di regola, erogati i servizi di ricevimento/portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze localizzate in parti distinte dello stesso stabile o in stabili diversi posti ad una distanza non superiore, di norma, a 150 metri di percorso pedonale. L'ubicazione deve consentire il mantenimento dell'unitarietà della gestione e di utilizzo dei servizi.
2. La casa madre e le dipendenze sono classificate utilizzando modelli di classificazione distinti.
3. Nelle strutture di cui al comma 1 è ammesso che le unità abitative siano tutte ubicate nella dipendenza purché questa non disti più di 50 metri di percorso pedonale dalla casa madre nella quale sono di regola erogati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti.

TITOLO II CAPO I CASE PER FERIE Articolo 10

(Caratteristiche delle case per ferie)

1. Le case per ferie ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "CF".
2. Il soggiorno nelle case per ferie, al fine di garantire la gestione al di fuori dei normali canali commerciali sulla base di quanto disposto dall'articolo 17 della Legge, è limitato ai:
 - a) soci o assistiti delle associazioni o degli enti gestori;
 - b) dipendenti e familiari delle aziende o degli enti gestori;
 - c) dipendenti e familiari di altre aziende che siano convenzionate con quella che gestisce la struttura ricettiva.
3. Le strutture ricettive di cui al presente articolo possono essere dotate di particolari attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi auto-gestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.

Articolo 11 (Superfici e volumi delle case per ferie)

1. Le camere devono avere una superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di metri quadrati 8 per le camere ad un letto e metri quadrati 12 per le camere a due letti.
2. Nelle camere a due letti è consentito collocare altri letti, in presenza di una superficie ulteriore, rispetto a quella di cui al comma 1, di metri quadrati 4 per ogni posto letto.
3. In deroga ai limiti di superfici e di volumi previsti dalle presenti disposizioni attuative nelle camere è consentito:
 - a) sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare la superficie delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di metri cubi 10 a persona;
 - b) l'aggiunta temporanea, fino a 2 letti, nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.
4. Per le case per ferie esistenti o per quelle nuove insediate o da insediarsi in immobili localizzati in zone in deroga, ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici minime delle camere a uno e due letti sono stabilite rispettivamente a 7 e a 11 metri quadrati.
5. Nelle case per ferie esistenti alla data del 25 giugno 1992, data di entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 1992, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), non dotate della superficie di cui ai commi 1 e 2, è sufficiente che sia garantita nelle camere una cubatura minima di metri cubi 10 per persona.

CAPO II OSTELLI Articolo 12 (Caratteristiche degli ostelli)

1. Gli ostelli, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "OS".

2. Le strutture ricettive di cui al presente articolo possono essere dotate di particolari attrezzature, che consentano il soggiorno di gruppi auto-gestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.

Articolo 13 (Superfici delle camere degli ostelli)

1. Le camere devono avere una superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di metri quadrati 8 per le camere ad un letto e metri quadrati 12 per le camere a due letti.
2. Nelle camere a due letti è consentito collocare altri letti fino ad un massimo di due, in presenza di una superficie ulteriore, rispetto a quella di cui al comma 1, di metri quadrati 4 per ogni posto letto. Tale limite non opera per gli ostelli esistenti autorizzati ai sensi della L.R. 25 maggio 1992, n. 13 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere."
3. Per gli ostelli esistenti o per quelli nuovi localizzati in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici minime delle camere a uno e due letti sono stabilite rispettivamente a 7 e a 11 metri quadrati.
4. Negli ostelli esistenti alla data del 25 giugno 1992, data di entrata in vigore della l. r. 13/1992, non dotati delle superfici di cui ai commi 1 e 3 è sufficiente sia garantita nelle camere una cubatura minima di metri cubi 10 per persona.
5. In deroga ai limiti di superfici e di volumi previsti dalle presenti disposizioni attuative nelle camere è consentito:
 - a) sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare la superficie delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di metri cubi 8 a persona;
 - b) l'aggiunta temporanea, fino a 2 letti, nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.

CAPO III RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI

Articolo 14 (Caratteristiche dei rifugi alpini ed escursionistici)

1. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti di cui alle allegate tabelle "RA" e "RE".
2. Le strutture ricettive di cui al presente articolo possono essere dotate di particolari attrezzature, che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.

Articolo 15 (Superfici dei locali di pernottamento dei rifugi escursionistici)

1. I locali di pernottamento dei rifugi escursionistici devono avere una superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di metri quadrati 8 per il primo letto con un incremento di superficie di metri quadrati 4 per ogni letto in più.
2. Per i rifugi escursionistici esistenti o per quelli nuovi localizzati in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici minime dei locali di pernottamento a uno e due letti sono stabilite rispettivamente a 7 e a 11 metri quadrati e le superficie richiesta per ogni posto letto aggiuntivo è pari a metri quadrati 3.
3. Nei rifugi escursionistici esistenti alla data del 25 giugno 1992, data di entrata in vigore della l.r. 13/1992 , non dotati delle superfici di cui ai commi 1 e 2 e in deroga a quanto previsto all'articolo 5, è sufficiente che sia garantita nei locali di pernottamento una cubatura minima di metri cubi 10 per persona.
4. In deroga ai limiti di superfici e di volume previsti dalle presenti disposizioni attuative nei locali di pernottamento è consentito:
 - a) sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere purché sia garantita la cubatura minima di metri cubi 10 a persona;
 - b) l'aggiunta temporanea, fino a 2 letti, nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.

CAPO IV
AFFITTACAMERE
Articolo 16
(Caratteristiche degli affittacamere)

1. Gli affittacamere, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AFF".
2. Ai sensi della Legge per unità abitative si intendono gli spazi della struttura ricettiva di affittacamere destinati all'alloggio degli ospiti e costituiti da uno o due camere tra loro comunicanti e dotati di un unico accesso esterno. E' consentita la presenza di camere o bicamere dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi.
3. Le unità abitative di cui al comma 2 sono differenziate in:
 - a) camera: costituita da un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno privato completo;
 - b) bicamera: costituita da due camere e da almeno un bagno privato completo. Nelle unità bicamere la capacità ricettiva massima è di due letti effettivi per camera.
 - c) Camera o bicamera con cucina o angolo cottura: costituite da almeno un locale cui sono da aggiungere il locale bagno privato completo nonché un locale cucina o angolo cottura.
4. L'utilizzo delle predette unità, secondo le modalità previste dalla Legge e dalle presenti disposizioni attuative non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

Articolo 17
(Superfici delle camere delle strutture ricettive di affittacamere)

1. Le camere e le bicamere, devono avere una superficie minima di 9 metri quadrati per le camere ad un letto e 14 metri quadrati per le camere a due letti.
2. Nelle camere a due letti, con esclusione di quelle costituenti le bicamere, è consentito collocare, a richiesta degli ospiti, letti aggiunti, per un massimo di due, in presenza di una superficie ulteriore, rispetto a quella di cui al comma 1, di metri quadrati 6 per ogni posto letto. I letti aggiunti negli affittacamere classificati al livello tre "soli" vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Negli affittacamere classificati 1 e 2 "soli" i letti aggiuntivi possono essere collocati in modo permanente e non possono essere del tipo a castello.
3. Nelle unità abitative di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 16 le superfici di cui ai commi 1 e 2 devono essere garantite al netto dello spazio occupato dall'angolo cottura. I locali cucina abbinati alle camere devono possedere le caratteristiche previste dal regolamento edilizio comunale.
4. Per gli esercizi di affittacamere esistenti o per quelli nuovi insediati o da insediarsi in edifici localizzati in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici delle camere a uno e due letti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotte rispettivamente a 7 e 11 metri quadrati se classificate ad un sole e a 8 e 12 metri quadrati per gli altri livelli di classificazione.
5. In deroga ai limiti di superfici previsti dalle presenti disposizioni attuative è consentita l'aggiunta temporanea, fino a 2 letti, nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.
6. Nelle camere classificate singole possono essere utilizzati, a discrezione del titolare per specifiche scelte di maggior comfort volte ad aumentare la qualità dell'offerta, letti ad una piazza e mezza.
7. E' consentito, per specifiche scelte estetiche, volte ad aumentare la qualità offerta, posizionare all'interno delle camere vasche da bagno o docce. In tali casi i relativi spazi occupati non sono da conteggiare nel calcolo delle superfici delle camere e sono da aggiungere alle superfici dei bagni.
8. L'accesso alle camere da letto destinate agli ospiti deve essere effettuato senza dover attraversare le camere da letto e/o i servizi destinati ai titolari o ad altri ospiti. Nei locali soggiorno adibiti all'uso comune non è consentito posizionare letti.

CAPO V
BED & BREAKFAST
Articolo 18
(Caratteristiche dei bed & breakfast)

1. I bed & breakfast ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39, devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "B&B".
2. Costituisce struttura ricettiva denominata "bed & breakfast" quella esercitata in parti di unità immobiliare di civile abitazione, fino ad un massimo di quattro camere oltre ai locali comuni, da parte di titolari che dimorano stabilmente nella stessa durante i periodi di apertura della struttura e che forniscono i servizi di pernottamento e prima colazione.

3. Per camere si intendono gli spazi della struttura ricettiva di bed & breakfast destinati all'alloggio degli ospiti e costituiti da un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno privato completo.
4. I titolari dei bed & breakfast in considerazione della specificità della tipologia di ospitalità che viene offerta nella propria abitazione, sono tenuti a:
 - a) garantire la reperibilità telefonica 24 ore su 24;
 - b) consentire agli ospiti l'accesso e la permanenza nella propria abitazione anche in caso di loro assenza;
 - c) concordare con gli ospiti, nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella "B&B" le modalità di arrivo e partenza;
 - d) garantire la presenza nella propria unità abitativa nelle fasce orarie serali e mattutine
5. L'utilizzo delle predette unità secondo le modalità previste dalla Legge e dalle presenti disposizioni attuative non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

Articolo 19 **(Superfici delle camere delle strutture ricettive di bed & breakfast)**

1. Le camere devono avere una superficie minima di 9 metri quadrati per le camere ad un letto e 14 metri quadrati per le camere a due letti.
2. Nelle camere a due letti è consentito collocare, in presenza di una superficie ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 1 di mq 6 per ogni posti letto, fino ad un massimo di due letti aggiuntivi. I letti aggiunti nei bed & breakfast classificati al livello tre "soli" vanno rimossi alla partenza degli ospiti o devono essere a scomparsa, mentre per i livelli di uno e due "soli" possono essere collocati in modo permanente e non possono essere del tipo a castello.
3. Per gli esercizi di bed & breakfast esistenti o per quelli nuovi insediati o da insediarsi in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici delle camere a uno e due letti sono ridotte rispettivamente a 7 e 11 metri quadrati se classificate al primo livello e a 8 e 12 metri quadrati per gli altri livelli di classificazione.
4. In deroga ai limiti di superfici previsti dalle presenti disposizioni attuative è consentita l'aggiunta temporanea, fino a 2 letti, nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.
5. Nelle camere classificate singole possono essere utilizzati, a discrezione del titolare per specifiche scelte di maggior comfort volte ad aumentare la qualità dell'offerta, letti ad una piazza e mezza.
6. E' consentito, per specifiche scelte estetiche, volte ad aumentare la qualità offerta, posizionare all'interno delle camere vasche da bagno o docce. In tali casi i relativi spazi occupati non sono da conteggiare nel calcolo delle superfici delle camere e sono da aggiungere alle superfici dei bagni.
7. L'accesso alle camere da letto destinate agli ospiti deve essere effettuato senza dover attraversare le camere da letto e/o i servizi destinati ai titolari o ad altri ospiti. Nei locali soggiorno adibiti all'uso comune non è consentito posizionare letti.

CAPO VI **CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE**

Articolo 20

(Caratteristiche delle case e appartamenti per vacanze)

1. Le case e appartamenti per vacanze, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "CAV".
2. L'utilizzo delle unità abitative secondo le modalità previste dalla Legge e dalle presenti disposizioni attuative non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
3. Ogni unità immobiliare di civile abitazione adibita a casa e appartamenti per vacanze può comprendere più unità abitative. Ai fini delle presenti disposizioni attuative per unità abitativa si intende ogni unità, conforme alla normativa urbanistico edilizia, dotata di ingresso esclusivo, composta da uno o più locali arredati e dotata di servizi igienici e di zona cottura. Per ingresso esclusivo ad una unità abitativa si intende quello il cui percorso di accesso non prevede il passaggio in altre unità abitative.
4. E' consentita la presenza di unità abitative costituite da camere di tipo affittacamere, non dotate di cucina e/o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio ricettivo con esclusione dei posti letto aggiuntivi.
5. Possono assumere la denominazione di "residence" le strutture ricettive di case e appartamenti per vacanze, costituite da almeno sette unità immobiliari di civile abitazione ubicate in uno stabile a corpo unico o a più corpi, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata e dotata di locali igienici e di cucina, gestite unitariamente per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.

Articolo 21

(Superfici delle case e appartamenti per vacanze)

1. Le unità abitative delle case ed appartamenti per vacanze devono disporre di una superficie minima, comprensiva di servizi e locali accessori, di 28 metri quadrati con rapporto superficie/persona non inferiore a 7 metri quadrati.
2. Nelle zone dei monolocali destinate al pernottamento nonché nelle camere è consentito collocare, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, un massimo di quattro posti letto complessivi di cui due aggiuntivi, a richiesta degli ospiti, che vanno rimossi alla partenza degli stessi o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore.
3. Nei locali soggiorno delle unità abitative, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, è possibile collocare un massimo di quattro letti aggiuntivi del tipo a scomparsa o che vanno rimossi alla partenza degli ospiti.
4. In deroga ai limiti di superfici previsti dalle presenti disposizioni attuative è consentita l'aggiunta temporanea, fino a 2 letti, nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.
5. Le unità abitative delle case e appartamenti per vacanze esistenti o per quelle nuove insediate o da insediare in immobili localizzati in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, possono mantenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività o essere classificati, anche se possiedono superfici inferiori a quelle previste dal presente articolo, nel rispetto del rapporto superficie/persona non inferiore a 7 metri quadrati. Qualora il numero di unità abitative ricadenti in tale fattispecie sia

superiore al 10 per cento del complesso delle unità abitative costituenti la struttura ricettiva, la stessa potrà essere classificata al livello massimo di 1 sole.

6. Le unità abitative di tipo camere di cui al comma 4 dell'articolo 20 devono avere superfici analoghe a quelle di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 17.
7. Nelle camere classificate singole possono essere utilizzati, a discrezione del titolare per specifiche scelte di maggior comfort volte ad aumentare la qualità dell'offerta, letti ad una piazza e mezza.

CAPO VII AREE DI SOSTA Articolo 22

(Caratteristiche delle aree di sosta)

1. Le aree di sosta, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AS".
2. La sosta dei caravan e autocaravan nelle aree di sosta è permessa per un periodo massimo di 36 ore nell'arco di 7 giorni consecutivi.
3. Durante la sosta i veicoli devono poggiare al suolo esclusivamente con le ruote, non emettere deflussi propri e non occupare gli stalli in misura eccedente il proprio ingombro.
4. Il gestore dell'area di sosta deve tenere un registro per l'annotazione delle targhe dei veicoli e della durata della sosta.
5. Le aree di sosta devono essere:
 - a) realizzate in modo da permettere l'agevole accesso da parte dei veicoli, il deflusso delle acque meteoriche e non dare origine a sollevamento di polvere;
 - b) opportunamente dimensionate in relazione al minor impatto ambientale possibile;
 - c) indicate con appositi segnali stradali e segnaletica orizzontale;
 - d) dotate di sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da consentirne la fruibilità notturna in sicurezza.

Articolo 23

(Superfici degli stalli e dotazioni igienico sanitarie delle aree di sosta)

1. Gli stalli destinati alla sosta dei caravan e autocaravan devono avere una superficie non superiore a metri quadrati 28.
2. Le aree di sosta devono essere dotate di almeno due servizi igienici, di cui almeno uno attrezzato per i portatori di handicap nonché un erogatore esterno di acqua potabile.
3. La capacità ricettiva complessiva delle aree di sosta, anche ai fini della definizione degli standard, è pari a quattro posti letto per ogni piazzola.
4. Le aree di sosta devono essere dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dall'articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e ss.mm.ii. e dall' articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

CAPO VIII MINI-AREE DI SOSTA Articolo 24

(Caratteristiche delle mini-aree di sosta)

1. Le mini-aree di sosta, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39, devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "MAS".
2. Le mini-aree di sosta devono essere:
 - a) realizzate in modo da permettere l'agevole accesso da parte dei veicoli, il deflusso delle acque meteoriche e non dare origine a sollevamento di polvere;
 - b) opportunamente dimensionate in relazione al minor impatto ambientale possibile;
 - c) indicate con appositi segnali stradali e segnaletica orizzontale;
 - d) dotate di sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da consentirne la fruibilità notturna in sicurezza.

CAPO IX
APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO
Articolo 25
(Modalità di locazione)

1. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico possono essere locati:
 - a) dal proprietario o dall'usufruttuario;
 - b) dalle agenzie immobiliari quali mandatarie iscritte nella specifica sezione "mandatari a titolo oneroso" del ruolo di cui all' art. 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253 , concernente la disciplina della professione di mediatore);
2. in caso di comproprietà o di usufrutto congiunto, il dichiarante deve attestare di essere in possesso dell'assenso degli altri proprietari o usufruttuari.

Articolo 26
(Caratteristiche degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico)

1. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AAUT".
2. Ogni unità immobiliare di civile abitazione adibita appartamento ammobiliato ad uso turistico può comprendere più unità abitative. Ai fini delle presenti disposizioni attuative per unità abitativa si intende ogni unità, conforme alla normativa urbanistico edilizia, composta da uno o più locali arredati e dotata di servizi igienici e di zona cottura. Per ingresso esclusivo ad una unità abitativa si intende quello il cui percorso di accesso non prevede il passaggio in altre unità abitative.
3. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste dalla Legge e dalle presenti disposizioni attuative non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

TITOLO III
RICETTIVITA' DIFFUSA
CAPO I
NORME COMUNI
Art. 27
(Tipologie di ricettività diffusa)

1. La ricettività diffusa si caratterizza nell'offerta di servizi di ricevimento, pernottamento e di ospitalità al pubblico in immobili, già esistenti alla data dell'entrata in vigore della

legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enotecche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa), localizzate in almeno tre organismi edilizi separati.

2. Le forme di ricettività diffusa sono articolate in:

- a) la tipologia dell'albergo diffuso di cui all'articolo 9 della Legge, struttura ricettiva alberghiera atta a fornire alloggio e servizi complementari in non meno di 7 unità abitative localizzate nello stesso centro storico o nelle sue immediate vicinanze;
- b) la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa" ai sensi dell'articolo 36 della Legge, attribuita a strutture turistico ricettive sviluppate in immobili localizzati in più borghi, nuclei o edifici singoli, nello stesso comune ovvero in più comuni.

Art. 28

(Elementi comuni delle forme di ricettività diffusa)

1. Il contesto della ricettività diffusa è caratterizzato da:

- a) la presenza di elementi della tradizione e della cultura suscettibili di valorizzazione;
- b) la presenza di una volontà collettiva e di una politica di valorizzazione, promozione e animazione del patrimonio storico-culturale locale.

2. All'atto della classificazione il soggetto titolare deve:

- a) documentare, con riferimento al comma 1, lettera a), la presenza, nel ambito territoriale ove è localizzata, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b), la ricettività diffusa, degli aspetti qualificanti relativi a significative espressioni delle tradizioni e della cultura del territorio che possono essere fruite dal turista nell'ambito del proprio soggiorno. Tra gli aspetti qualificanti rientrano tra gli altri, a titolo esemplificativo: manifestazioni ricorrenti a carattere religioso e civile, quali sagre, feste patronali, processioni, rappresentazioni in costume di eventi storici o di momenti della vita contadina; la presenza di strutture espositive legate alla tradizione produttiva locale, quali museo contadino, del ferro, del vetro, della ceramica; la presenza di attività commerciali, artigianali o enogastronomiche legate al territorio ed alle sue tradizioni produttive, quali laboratori artigianali con vendita al pubblico, commercializzazione di produzioni artigianali, alimentari ed enogastronomiche locali, attività di ristorazione che offra cucina regionale e prodotti locali;
- b) documentare la realizzazione o la progettazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione, promozione e animazione del patrimonio storico-culturale, attraverso:
 - I. la valorizzazione, a titolo esemplificativo, tramite la chiusura permanente o temporanea del centro storico, del nucleo o borgo alla circolazione automobilistica, l'organizzazione di parcheggi esterni, il trattamento estetico, il recupero degli edifici nel rispetto delle tipologie, tecnologie e materiali di finitura tradizionali, il trattamento e lo studio particolare dell'illuminazione pubblica, il trattamento delle insegne pubblicitarie;
 - II. la promozione della località, l'esistenza di un punto di informazione o accoglienza, l'organizzazione di visite guidate, l'edizione di guide o opuscoli promozionali, l'esistenza di una segnaletica direzionale e informativa;
 - III. l'animazione consistente, a titolo esemplificativo, nella presenza di spazi e strutture per le feste al coperto o all'aperto, nell'organizzazione di eventi originali e di qualità, nell'organizzazione di manifestazioni permanenti o temporanee.

3. La Regione all'atto della classificazione procede alla verifica della presenza dei requisiti di cui al comma 2.

CAPO II
ALBERGO DIFFUSO
Art. 29

(Elementi di localizzazione dell'albergo diffuso)

1. Gli organismi edilizi costituenti l'albergo diffuso di cui all'articolo 9 della Legge, non possono essere inferiori a 3 e sono localizzati in un centro storico o nelle sue immediate vicinanze, con caratteristiche tali da ospitare il cliente in un centro urbano vivo, con un contesto ambientale di pregio e con un tessuto socio-economico ben individuabile all'interno del quale lo stesso possa integrarsi, avendo la sensazione di vivere un paese "autentico".
2. Il centro storico in cui è localizzato l'albergo diffuso devono garantire le seguenti condizioni:
 - a) pregio storico-ambientale: tale condizione si verifica, ai fini delle presenti disposizioni attuative, qualora l'aggregato urbano interessato sia classificato dal vigente strumento urbanistico generale quale zona "A" o ad essa assimilabile ai sensi del d.m. 1444/68, ovvero quale ambito di conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) al quale siano attribuite dal Piano urbanistico comunale (P.U.C.) tali caratteristiche, ovvero quali ambiti classificati "NI" (Nuclei Isolati), "ME" (Manufatti Emergenti) e "SME" (Sistemi Manufatti Emergenti) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico;
 - b) vitalità e vivibilità: tale condizione è presente quando nella località abitata in cui è localizzato il centro storico risulti una popolazione residente di almeno cento persone, ovvero il centro storico costituisce polo di attrazione per l'intero territorio comunale, in ragione della presenza di servizi pubblici o privati di pubblica utilità o di una pluralità di attività commerciali e artigianali.
3. Gli alberghi diffusi, ai fini della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AD";

Art. 30

(Disposizione delle unità abitative e dei servizi comuni dell'albergo diffuso)

1. Le unità abitative di cui al comma 2 sono differenziate in:
 - a) camera: costituita da un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno privato completo;
 - b) suite: costituita da almeno una camera a due letti, un locale soggiorno privo di posti letto, ed un bagno privato completo, autorizzabili nelle strutture alberghiere classificate ad un livello non inferiore a tre stelle;
 - c) junior suite: costituita da una camera a due letti, una zona soggiorno priva di posti letto annessa alla camera e da questa non separata ed un bagno privato completo, autorizzabili nelle strutture alberghiere classificate ad un livello non inferiore a tre stelle;
 - d) bicamera: costituita da due camere e da almeno un bagno privato completo. Nelle unità bicamere la capacità ricettiva massima è di due letti effettivi per camera;

- e) appartamento: costituito da almeno un locale cui sono da aggiungere il locale bagno privato completo nonché le attrezzature e le dotazioni di cucina rese con angolo cottura o in vano apposito.
2. Le unità abitative costituenti l'albergo diffuso devono garantire la capacità ricettiva minima di almeno 7 unità abitative e essere collocate all'interno del perimetro del centro storico come definito dall'articolo 29 comma 2, fatto salvo quanto indicato dal comma 3.
 3. E' consentita una collocazione di non più del venti per cento delle unità abitative al di fuori del perimetro del centro storico, purché nel rispetto della distanza massima dai servizi comuni indicata al comma 4.
 4. La disposizione delle unità abitative è distribuita in maniera da garantire un agevole accesso ai servizi comuni offerti. Le unità abitative che costituiscono l'albergo diffuso, in deroga a quanto disposto all'articolo 9, sono localizzate entro una distanza massima di 250 metri di percorrenza pedonale dal locale ricevimento. I locali comuni sono preferibilmente collocati in un unico stabile o in locali contigui ed in posizione baricentrica rispetto alla collocazione delle unità abitative.
 5. Nell'albergo diffuso è consentita la presenza di unità abitative di tipo residenza turistica alberghiera, dotate di cucina o posto cottura, nel limite del quaranta per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura.
 6. Negli alberghi diffusi classificati 3 stelle le dotazioni ed i servizi relativi alle sale/aree comuni possono essere assolte, previa convenzione, attraverso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché locali pubblici e privati esistenti posti nel centro storico o nelle sue immediate vicinanze e comunque ad una distanza massima di 250 metri di percorrenza pedonale dal locale ricevimento.

CAPO III
OSPITALITA' DIFFUSA
Art. 31
(Ospitalità diffusa)

1. Le strutture ricettive alberghiere, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e appartamenti per vacanze, gli agriturismi, i rifugi alpini e quelli escursionistici localizzati in borghi, nuclei storici ovvero in edifici isolati, qualora siano in grado di offrire, anche attraverso forme consortili, una capacità ricettiva complessiva, comprensiva dei posti letto aggiuntivi, non inferiore a sessanta posti letto, possono proporsi al pubblico utilizzando la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa.
2. Qualora l'ospitalità diffusa sia localizzata in Comuni con un complessivo numero di residenti non superiore a 5.000, ovvero localizzate in un unico Comune il limite minimo dei posti letto, comprensivo dei posti letto aggiuntivi è fissato a 25.

Art. 32
(Requisiti gestionali per l'ospitalità diffusa)

1. L'ospitalità diffusa è caratterizzata dalla gestione unitaria di una pluralità di strutture ricettive diffuse sul territorio, appartenenti ad una o più delle tipologie tra quelle indicate all'articolo 31 e di imprese fornitrici di servizi complementari a quello del pernottamento, garantita attraverso la presenza di un "centro di ricevimento", da intendersi come il punto attraverso il quale vengono forniti in modo unitario i servizi di

promozione e commercializzazione, compresi i servizi di prenotazione, ricevimento, accoglienza e punto informazioni.

2. Per la gestione del centro di ricevimento i titolari delle strutture ricettive che compongono l'ospitalità diffusa, ove le stesse non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, costituiscono un consorzio, o altro soggetto giuridico, che assuma la responsabilità della conduzione del centro. I titolari delle singole strutture ricettive rimangono responsabili della conduzione dei servizi forniti dalle stesse.
3. Il soggetto giuridico che gestisce il "centro di ricevimento", al fine di potenziare l'offerta turistica del territorio interessato, può creare o gestire ulteriori servizi, quali impianti sportivi, sale polivalenti, servizi di benessere, dei quali, previa acquisizione della titolarità delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie, assume la responsabilità della conduzione.
4. Nell'ambito della gestione delle strutture e dei servizi che compongono l'ospitalità diffusa viene adottato un unico logo commerciale ed utilizzata una segnaletica omogenea.

Art. 33

(Elementi di localizzazione dell'ospitalità diffusa)

1. La struttura ricettiva di ospitalità diffusa è funzionale ad una fruizione estensiva del territorio e richiede, nel contempo, una precisa caratterizzazione ed individuabilità del territorio stesso, nonché un'elevata qualità ambientale dei singoli contesti in cui sono inserite le unità abitative diffuse. Le strutture ricettive ed il centro di ricevimento costituenti l'ospitalità diffusa sono localizzati nell'ambito di borghi o nuclei o edifici singoli per i quali siano riscontrabili condizioni di riconoscibile pregio storico ambientale.
2. Le condizioni di cui al comma 1, ai fini delle presenti disposizioni attuative, si intendono riconosciute qualora:
 - a) per quanto riguarda il borgo o nucleo: si tratti di un nucleo edificato classificato dal vigente strumento urbanistico generale quale zona "A" o ad essa assimilabile, ai sensi del d.m. 1444/68, ovvero quale ambito di conservazione ai sensi della l.r. 36/97 al quale siano attribuite dal P.U.C. tali caratteristiche, ovvero quali ambiti classificati "NI" (Nuclei Isolati), "ME" (Manufatti Emergenti) e "SME" (Sistemi Manufatti Emergenti) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico caratterizzati da un raggruppamento di edifici di pregio storico ambientale;
 - b) per quanto riguarda gli edifici singoli, da intendersi come edifici già esistenti in siti diversi dai borghi o nuclei di cui alla lettera a) aventi le seguenti caratteristiche:
 - I. costruiti prima del 1900;
 - II. tipologia e modalità costruttive tradizionali del territorio ovvero da stile architettonico e decorativo riconoscibile;
 - III. localizzati in ambiti classificati "IS" (Insediamenti sparsi) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico o siano caratterizzati da vincoli ai sensi del dlgs n. 42/2004 e s.m..
3. I nuclei e i borghi storici di cui al comma 2, lettera a) sono localizzati all'interno di una località abitata nella quale siano residenti non più di duemila persone.

Art. 34

(Disposizione delle unità abitative e dei servizi comuni)

1. Le strutture ricettive costituenti l'ospitalità diffusa e il "centro di ricevimento" sono localizzati in più borghi o nuclei storici o edifici isolati dello stesso comune ovvero in più comuni, a condizione che questi ultimi siano confinanti tra di loro, oppure siano interessati dalla presenza dell'Alta Via dei Monti Liguri.
2. Il centro di ricevimento deve essere localizzato in posizione baricentrica rispetto alla collocazione delle strutture ricettive, ovvero posto all'inizio del percorso principalmente seguito dai turisti e dai clienti.
3. I servizi di bar, prima colazione e ristorante sono forniti entro le distanze indicate nella specifica Tabella "OD" allegata alle presenti disposizioni attuative.

Art. 35

(Servizi offerti e dotazioni, impianti e attrezzature forniti)

1. L'ospitalità diffusa, oltre ai servizi minimi ed alle dotazioni richieste dalla vigente normativa regionale per le singole strutture costituenti, offre i servizi minimi e possiede le dotazioni, gli impianti e le attrezzature indicati nella Tabella "OD" allegata alle presenti disposizioni attuative.

Art. 36

(Attribuzione della denominazione aggiuntiva e autorizzazione amministrativa per l'ospitalità diffusa)

1. La Regione provvede alla verifica delle caratteristiche e dei requisiti disciplinati dalle presenti disposizioni attuative ed attribuiscono, con apposito provvedimento, la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa".
2. L'esercizio dell'attività dell'ospitalità diffusa è subordinato alla verifica da parte del Comune in cui è ubicato il "centro di ricevimento" del rispetto per i locali del centro stesso delle vigenti normative in materia igienico sanitaria e di sicurezza degli impianti da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. L'autorizzazione all'esercizio delle singole strutture ricettive costituenti l'ospitalità diffusa resta regolato dalle normative regionali pertinenti alle specifiche tipologie ricettive.

TITOLO IV

DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA

CAPO I

Articolo 37

(Residenza d'epoca)

1. Possono assumere la denominazione aggiuntiva di residenza d'epoca le strutture ricettive alberghiere, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e appartamenti per vacanze, gli ostelli, le case per ferie gli agriturismi, i rifugi alpini e quelli escursionistici ubicati in complessi immobiliari assoggettati immobili soggetti ai vincoli storico culturali, nei quali permangono e sono ancora leggibili, anche in parte, le strutture la configurazione distributiva degli spazi, gli apparati decorativi, le sistemazioni e gli arredi riferiti alla originaria destinazione. Gli edifici devono risultare in buono stato di conservazione e manutenzione.

TITOLO V
CLASSIFICAZIONE DELLE ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Articolo 38
(Comunicazioni tra Enti)

1. La Regione e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a fornirsi, anche mediante l'utilizzo del sistema informativo turistico regionale, reciproche e tempestive comunicazioni in relazione ai provvedimenti amministrativi dagli stessi adottati.

Articolo 39
(Classificazione)

1. Gli Affittacamere, le case e appartamenti per vacanze e i bed & breakfast, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 della Legge, sono classificate dalla Regione in tre livelli mediante l'utilizzo del simbolo del "sole".
2. I "soli" sono assegnati in base al possesso:
 - a) dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione così come definiti nelle tabelle allegate alle presenti disposizioni attuative contenenti, altresì, le deroghe riferibili a specifiche caratteristiche delle strutture ricettive;
 - b) delle caratteristiche qualitative contenute nell'elenco di cui all'articolo 51 della Legge e all'articolo 44 delle presenti disposizioni attuative.
3. Gli alberghi diffusi sono classificati in tre livelli contraddistinti da stelle (da tre a cinque stelle)
4. Le case per ferie, gli ostelli, i rifugi alpini ed escursionistici, le aree di sosta e le mini aree di sosta ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della Legge, sono classificate in un unico livello in base al possesso:
 - a) dei requisiti minimi di cui alle tabelle allegate alle presenti disposizioni attuative contenenti, altresì, le deroghe riferibili a specifiche caratteristiche delle strutture;
 - b) delle caratteristiche qualitative contenute nell'elenco di cui all'articolo 51 della Legge e all'articolo 44 delle presenti disposizioni attuative.
5. L'attribuzione della classificazione di cui al presente articolo è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale per l'inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 47 delle presenti disposizioni attuative. I SUAP nel caso di SCIA, presentata da titolari di strutture ricettive non in possesso della classificazione di cui al presente articolo procedono, entro i termini previsti, ad adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della l. 241/1990 .
6. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico non sono soggetti a classificazione e devono comunicare, ai sensi dell'articolo 48, il possesso dei requisiti di cui alle presenti disposizioni attuative.
7. L'attribuzione della classificazione, l'aggiornamento, la voltura, la sospensione o la revoca della stessa sono comunicati dalla Regione al Comune in cui è ubicata la struttura entro 30 giorni per gli adempimenti di cui agli articoli 53, 54, 55 e 56 della Legge.
8. Nell'ambito della procedura di classificazione la Regione attribuisce la capacità ricettiva a cui devono fare riferimento gli altri Enti interessati alla procedura.

Articolo 40

(Procedure di classificazione)

1. Per ottenere la classificazione, i titolari di una nuova struttura ricettiva sono tenuti a presentare alla Regione una istanza corredata dalla dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura utilizzando gli specifici modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente.
2. I titolari di strutture ricettive già classificate che apportino modifiche alle strutture stesse comportanti la variazione del livello di classificazione, della capacità ricettiva, della tipologia nonché della denominazione sono tenuti a presentare alla Regione una istanza e una dichiarazione utilizzando la modulistica di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 e 2 sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti altresì a presentare, a corredo della dichiarazione dei requisiti e qualora non già rese disponibili alla Regione, la seguente documentazione:
 - a) un rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva, comprensivo delle altezze, in scala 1:100 nel quale siano indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali, servizi e dotazioni igienico-sanitarie nonché delle attrezzature;
 - b) la documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo planimetrico;
 - c) la documentazione attestante il valido titolo di possesso e disponibilità dell'immobile o degli immobili costituenti la struttura ricettiva in capo al titolare;
 - d) la dichiarazione delle caratteristiche di qualità di cui all'articolo 44, utilizzando la specifica modulistica approvata con deliberazione della Giunta regionale;
 - e) bozzetto dell'insegna da esporre all'esterno dell'esercizio.
5. La Regione provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui ai commi 1 e 2, mediante atto amministrativo, all'attribuzione classificazione ed al successivo invio di copia vidimata della stessa al Titolare della struttura ricettiva e provvede all'inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.
6. La Regione può effettuare sopralluoghi al fine di verificare quanto dichiarato dal richiedente nonché richiedere chiarimenti e documentazione integrativa assegnando un termine per la produzione degli stessi. In tale caso il termine di sessanta giorni è sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste;
7. La Regione provvede, ad avvenuta comunicazione del Comune circa l'avvio dell'attività delle strutture ricettive oggetto di precedente classificazione, a rendere pubblici i relativi dati per le iniziative di promozione istituzionale tramite il sistema informativo turistico regionale.

Art. 41

(Aggiornamento dati)

1. I titolari delle strutture ricettive classificate ai sensi degli articoli 40 e 50 comunicano, ai sensi dell'articolo 47, comma 4 della Legge, ogni variazione dei dati contenuti nel modello di classificazione non comportanti la modifica del livello di classificazione, della

capacità ricettiva, della denominazione e della tipologia della struttura entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.

2. La Regione sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 provvede ad effettuare gli aggiornamenti nel sistema informativo turistico regionale.

Art. 42 (Variazione del titolare della struttura)

1. In caso di variazione del soggetto giuridico titolare dell'attività ricettiva, il subentrante è tenuto a fornire comunicazione alla Regione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che vi dà origine.
2. A seguito della comunicazione di cui al comma 1 il subentrante è tenuto:
 - a) nel caso in cui intenda confermare integralmente i requisiti presenti nella classificazione già in essere, a procedere alla sottoscrizione di una apposita dichiarazione nonché del modello precompilato sulla base dei dati riferiti alla classificazione precedente e contestualmente ad inoltrare, ai sensi dell'articolo 47 delle presenti disposizioni attuative, la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune territorialmente competente. La Regione provvederà entro trenta giorni alla volturazione della classificazione;
 - b) nel caso in cui intenda apportare modifiche di cui al comma 1, dell'articolo 41 a procedere alla compilazione di apposito modello dei requisiti. La Regione provvederà entro trenta giorni ad effettuare gli aggiornamenti nel sistema informativo turistico regionale. Il subentrante è tenuto, ai sensi dell'articolo 41 delle presenti disposizioni attuative, a inoltrare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune territorialmente competente;
 - c) nel caso in cui intenda modificare la tipologia della struttura, la capacità ricettiva, il livello di classificazione nonché la denominazione, a presentare un'istanza corredata dalla dichiarazione dei requisiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 40. La Regione provvederà all'attribuzione della classificazione sulla base della procedura di cui allo stesso articolo.
3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 43 (Verifica degli standard per la classificazione)

1. La Regione, a seguito delle classificazioni attribuite ai sensi degli articoli 40 e 50 può procedere tramite sopralluoghi alla verifica degli standard dei servizi, delle dotazioni e delle attrezzature previsti nelle classificazioni attribuite.
2. La Regione, a seguito dei sopralluoghi di cui al comma 1, procede alla conferma della classificazione o, se del caso, alla riclassificazione, ovvero alla revoca della classificazione stessa.
3. La Regione e/o i Comuni, per quanto di rispettiva competenza verificano periodicamente, tramite sopralluoghi, il possesso e il mantenimento dei requisiti delle singole strutture ricettive al fine del monitoraggio e del mantenimento costante dei livelli degli standard qualitativi dell'offerta turistica sul territorio regionale.

4. La Regione e/o i Comuni provvedono, inoltre, ad effettuare la verifica delle strutture per le quali sia pervenuta la segnalazione di disservizi.

Art. 44
(Elenco delle caratteristiche qualitative)

1. La Giunta regionale approva l'elenco delle caratteristiche qualitative di cui all'articolo 51 della Legge relativo alle strutture ricettive di cui alle presenti disposizioni attuative.
2. L'elenco delle caratteristiche di qualità contiene altresì le deroghe riferibili a specifiche caratteristiche delle strutture ricettive nonché le modalità per l'adeguamento delle strutture ricettive esistenti.

Art. 45
(Informazioni per il pubblico)

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti o nelle camere devono essere esposti in modo ben visibile o comunque rese disponibili per la consultazione:
 - a) copia protocollata della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata al Comune di appartenenza o, per le strutture esistenti, della Dia o autorizzazione all'esercizio dell'attività.
 - b) la dichiarazione dei requisiti e l'elenco delle caratteristiche di qualità possedute dalla struttura ricettiva vidimate dalla Regione all'atto della classificazione;
 - c) la tabella dei prezzi dichiarati alla Regione;
 - d) i costi dei servizi straordinari di cui all'articolo 52, comma 8.
2. Nelle unità abitative è fatto obbligo di esporre un cartellino contenente i dati desunti dal modello di classificazione relativi a:
 - a) la denominazione della struttura ricettiva e la sua classificazione;
 - b) il numero dell'unità abitativa;
 - c) il numero dei letti autorizzati;
 - d) i prezzi giornalieri dell'unità abitativa, della prima colazione, della mezza pensione e della eventuale pensione completa.

Art. 46
(Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive)

1. La denominazione delle strutture ricettive non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive appartenenti alla medesima tipologia nell'ambito dello stesso Comune, fatti salvi i casi di appartenenza a medesime catene, marchi o gruppi.
2. Le strutture ricettive possono integrare le denominazioni con quelle delle catene, marchi o gruppi di appartenenza.
3. Al fine di consentire le dovute verifiche, in ordine a quanto previsto al comma 1, i titolari delle strutture ricettive allegano alla domanda di rilascio o di variazione della classificazione copia del bozzetto dell'insegna da esporre all'esterno dell'esercizio soggetta all'assenso dell'Ente competente. In caso di diniego i titolari sono tenuti a modificare la denominazione sulla base delle indicazioni dell'Ente competente.

3. Il segno distintivo deve essere esposto, a seguito dell'attribuzione della classificazione definitiva, all'esterno dell'immobile ove è localizzata la struttura ricettiva in modo ben visibile ed è realizzato conformemente ai modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente. Qualora sussistano dei divieti di carattere condominiale è consentito posizionare il segno distintivo in corrispondenza della porta di accesso alla struttura stessa.
4. Le strutture esistenti sono tenute a modificare la propria denominazione, l'eventuale insegna e il materiale promozionale, non conforme alle disposizioni di cui al comma 1.
5. Le strutture ricettive localizzate in unità immobiliari soggette a vincoli storico culturali, possono esporre il segno distintivo all'interno dell'unità abitativa.

Art. 47
(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 e 84 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva n. 2006/123 /CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dell'articolo 49 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'esercizio delle strutture ricettive disciplinate dalle presenti disposizioni attuative, ad avvenuta attribuzione della classificazione ai sensi dell'articolo 23, si applica la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.
2. La segnalazione certificata di inizio attività è presentata al SUAP del Comune territorialmente competente anche mediante l'utilizzo di apposito modello predisposto a cura dell'Amministrazione comunale.
3. Il SUAP comunica alla Regione la segnalazione certificata d'inizio attività nonché tutti gli atti che comportano sospensione o cessazione dell'attività entro quindici giorni dall'avvenuta emanazione degli atti stessi.
4. Il SUAP provvede, a seguito del rilascio della classificazione ai sensi dell'articolo 51, all'aggiornamento dell'autorizzazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Regione.

Art. 48
(Comunicazione di locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico)

1. I proprietari o gli usufruttuari degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico sono tenuti, ai sensi del comma 7 dell'articolo 53 della Legge, a comunicare alla Regione, anche mediante il sistema informatico regionale, la locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico utilizzando lo specifico modello approvato con decreto del Dirigente della struttura regionale competente recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature dell'appartamento ammobiliato.
2. Con analogo decreto sono definite le modalità per la comunicazione di cui al comma 1.
3. All'atto della comunicazione i titolari sono tenuti a dichiarare che gli appartamenti sono in possesso dei requisiti di cui alla tabella "AAUT", allegata alle presenti disposizioni attuative.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere assolti, in vece dei proprietari, anche dalle agenzie immobiliari che locano gli appartamenti quali mandatari.

5. A seguito delle comunicazioni di cui al presente articolo la Regione, anche mediante il sistema informatico turistico regionale:
 - a) restituisce al proprietario copia della comunicazione vidimata;
 - b) predispone, l'elenco degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico anche ai fini delle iniziative promozionali;
 - c) procede all'invio alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti delle comunicazioni di cui al comma 1 nonché dell'elenco aggiornato degli appartamenti di cui alla lettera b.

Art. 49

(Norma transitoria per autorizzazione all'esercizio dell'attività delle strutture ricettive esistenti)

1. I Comuni, per le strutture ricettive esistenti, con esclusione degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, a seguito della classificazione ai sensi dell'articolo 50 provvedono ad integrare le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio attività con gli estremi della classificazione stessa ed ad aggiornarle qualora necessario.

Art. 50

(Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti)

1. La Regione invia ai titolari delle strutture ricettive esistenti, con esclusione di quelle già classificate ai sensi dei regolamenti regionali n. 3/2009 e 3/2010 nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, la dichiarazione dei requisiti, recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva utilizzando gli specifici modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente.
2. I titolari delle strutture ricettive provvedono a restituire, entro sessanta giorni dal ricevimento, la dichiarazione inviata ai sensi del comma 1, debitamente compilata, integrata o corretta, nella forma della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Nell'ambito di tale procedura i titolare delle strutture ricettive sono altresì tenuti a presentare:
 - a) un rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva, comprensivo delle altezze, in scala 1:100 nel quale siano indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali, servizi e dotazioni igienico-sanitarie nonché delle attrezzature;
 - b) documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo planimetrico;
 - c) la documentazione attestante il valido titolo di possesso dell'immobile o degli immobili costituenti la struttura ricettiva in capo al titolare;
 - d) la dichiarazione delle caratteristiche di qualità di cui all'articolo 44, utilizzando la specifica modulistica approvata con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Regione, entro centocinquanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, provvede, mediante atto amministrativo, all'attribuzione della classificazione definitiva ed al successivo invio di copia vidimata della stessa al titolare della struttura ricettiva. La Regione, a classificazione avvenuta, provvede all'inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.
5. La Regione può effettuare sopralluoghi al fine di verificare quanto dichiarato dal richiedente, nonché richiedere chiarimenti e documentazione integrativa assegnando

un termine per la produzione degli stessi. In tale caso i termini di cui al comma 4 sono sospesi e riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste.

6. In caso di mancato adeguamento provvedono, mediante atto amministrativo, alla diniego della classificazione.

Art. 51

(Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande)

1. Le strutture ricettive che effettuano la preparazione o la somministrazione di cibi e bevande per la prima colazione o per la ristorazione sono soggetti alle disposizioni di cui al Regolamento CE 852/2004 con specifico riferimento alle attività effettuate e ai servizi erogati. La notifica o denuncia di inizio attività di cui al citato Regolamento CE 852/2004 è effettuata dai titolari utilizzando lo specifico modello approvato con deliberazione della Giunta.
2. Le strutture ricettive che forniscono il servizio di prima colazione e di ristorazione utilizzando distributori automatici di bevande e alimenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), non sono assoggettati alle disposizioni di cui al Regolamento CE 852/2004.

Art. 52

(Disciplina dei prezzi delle altre strutture ricettive)

1. Ai sensi dell'articolo 57 della Legge i prezzi delle strutture ricettive disciplinate dalle presenti disposizioni, sono resi pubblici, ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi, al turista e sono comprensivi, del servizio di riscaldamento ed aria condizionata ove esistente, dell'uso dei servizi comuni, dell'uso degli accessori delle unità abitative e dei bagni, dell'IVA e delle imposte con l'esclusione dell'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale e Municipale).
2. I prezzi sono riepilogati in una tabella, il cui modello è approvato dalla Regione, esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.
3. Copia della tabella di cui al comma 2 è inviata dalla struttura ricettiva alla Regione entro il 30 novembre ed ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, devono essere applicate le ultime tariffe comunicate.
4. I prezzi delle strutture ricettive, conformi a quelli indicati nella citata tabella, sono riportati su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, secondo un modello fornito e predisposto dalla Regione.
5. Nel caso in cui sono comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
6. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalle presenti disposizioni attuative non possono applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi solo nei seguenti casi:
 - a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;

- b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a quindici giorni, fatta eccezione delle piazzole occupate in modo stanziale;
 - c) bambini al di sotto dei dodici anni;
 - d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;
 - e) convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni;
 - f) utilizzo di sistemi di intermediazione telematica GDS o similari.
7. Per le strutture ricettive è facoltà del titolare determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile l'unità abitativa, comunque non prima delle ore dieci.
8. Il gestore della struttura ricettiva deve altresì definire e comunicare i costi dei servizi straordinari o comunque non ricompresi nelle tariffe di cui ai commi precedenti.

Art. 53 (Abrogazioni)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 72, comma 2 della Legge a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative sono abrogati i regolamenti regionali:
- a) n. 3/2009 "Disposizioni di attuazione delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari)";
 - b) n. 3/2010 "Disposizioni di attuazione delle altre strutture ricettive di cui al titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari)".

ALLEGATO "AFF"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI "AFFITTACAMERE"			
	Descrizione dei requisiti	Livelli di Classifica (numero di "soli")		
		(1)	(2)	(3)
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.01	Servizi di ricevimento e di portineria			
1.01.1	assicurato 8/24			X
1.01.2	assicurato 4/24		X	
1.01.3	consegna chiavi ai clienti e reperibilità telefonica h. 24/24	X		
1.02	Servizio custodia valori			
1.02.1	in cassette di sicurezza singole nelle camere			X
1.03	Trasporto interno dei bagagli			
1.03.1	assicurato a cura del personale al momento dell'arrivo			X
1.04	Servizio di prima colazione			
1.04.1	in sale/aree comuni (4)			X
1.05	Frigobar nelle camere			X
1.06	Lingue estere correntemente parlate (5)			
1.06.1	dal gestore la lingua inglese			X
1.07	Cambio biancheria nelle camere ulteriore rispetto ad ogni cambio cliente (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)			
	lenzuola e federe			
1.07.1	3 volte alla settimana			X
1.07.2	2 volte alla settimana		X	
1.07.3	1 volta alla settimana	X		
1.08	Cambio asciugamani e asciugatoi da bagno ulteriore rispetto ad ogni cambio cliente (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)			
1.08.1	tutti i giorni			X
1.08.2	3 volte alla settimana		X	
1.08.3	2 volte alla settimana	X		
1.09	Pulizia nelle camere ulteriore rispetto ad ogni cambio cliente			
1.09.1	ogni giorno			X
1.09.2	3 volte alla settimana		X	
1.09.3	2 volte alla settimana	X		
1.09.4	Occorrente per piccole pulizie a disposizione della clientela	X	X	X
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE			
2.01	Numero dei locali bagno privati (completi), espresso in percentuale delle camere			

	Per le nuove strutture			
2.01.1	il 100% (11)			X
2.01.2	almeno il 60% (6)		X	
2.01.3	almeno il 40% (6)	X		
	Per le strutture esistenti			
2.01.4	almeno il 60%			X
2.01.5	almeno il 40% (6)		X	
2.02	Locali bagno comuni (completi)			
2.02.1	uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo			X
2.02.2	uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo		X	
2.02.3	uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo	X		
2.03	Riscaldamento in caso di apertura dal 1/10 al 30/4 obbligatorio			
2.03.1	in tutto l'esercizio	X	X	X
2.04	Ascensore per i clienti (8)			
2.04.1	Per i locali oltre i primi due piani			X
2.05	Dotazioni delle camere			
2.05.1	arredamento di base costituito da: letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, lampada da comodino, sgabello per bagagli (il tavolino, i comodini e l'armadio possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)	X	X	X
2.05.2	scrivania (in alternativa al tavolino di cui al punto 2.05.1)			X
2.05.3	specchio con presa corrente in camere non dotate di bagno	X	X	X
2.06	Accessori nelle camere			
2.06.1	documentazione sull'affittacamere, sulla località e necessario per scrivere			X
2.06.2	asciugamano e telo da bagno in camere non dotate di bagno	X	X	X
2.07	Accessori nei bagni privati			
2.07.1	oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona			X
2.07.2	bagno schiuma – shampoo – riserva sapone		X	X
2.07.3	telo da bagno (per persona)	X	X	X
2.07.4	asciugamano e salvietta (per persona)	X	X	X
2.07.5	cestino rifiuti – sacchetti igienici – sgabello	X	X	X
2.07.6	carta igienica e riserva	X	X	X
2.07.7	asciugacapelli			X
2.08	Accessori nei bagni comuni			
2.08.1	Carta igienica con riserva	X	X	X
2.08.2	Sapone	X	X	X
2.08.3	Salviette o altro sistema alternativo	X	X	X

2.08.4	Cestino per rifiuti	X	X	X
2.08.5	Asciugacapelli	X	X	X
2.09	Televisione			
2.09.1	TV color in tutte le camere		X	X
2.10	Conessioni informatiche			
2.10.1	Indirizzo di posta elettronica	X	X	X
2.11	Linee telefoniche esterne (9)			
2.11.1	una linea telefonica con apparecchio per uso comune in grado di garantire le chiamate di emergenza	X	X	X
3	Dotazioni e servizi complementari			
	Le strutture classificate a 3 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:		7	
	Le strutture classificate a 2 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:		4	
				PUNTI
3.01	Mobile bar posto in area comune;		0,5	
3.02	Connessione internet nelle camere;		1	
3.03	Ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutte le camere;		1	
3.04	Sala di uso comune di superficie pari a mq. 1 per ogni posto letto;		2	
3.05	Piscina di almeno 10 mq. (coperta – scoperta);		3	
3.06	Vasca idromassaggio in locale ad uso comune;		1	
3.07	Sala con attrezzi da palestra di almeno 10 mq;		2	
3.08	Giardino / roof garden;		1	
3.09	Terrazze elioterapiche;		1	
3.10	Balconi ad uso comune;		0,5	
3.11	In presenza di posti auto in almeno il 70% delle camere (10);		5	
3.12	In presenza di posti auto in almeno il 40% delle camere (10);		3	
3.13	Poltrone in almeno il 60% delle camere;		1,5	
3.14	Angolo the/caffè;		1	
3.15	Aria condizionata nel 100% delle camere;		3	
3.16	Aria condizionata nei locali comuni;		1	
3.17	100% delle camere dotato di bagno privato completo;		3	
3.18	Telefono nelle camere abilitato alla chiamata esterna;		1	
3.19	Internet point a disposizione della clientela;		1	
3.20	Servizio di ristorazione;		3	
3.21	Servizio di prima colazione;		1,5	

3.22	Servizio prima colazione in camera a richiesta;	0,5
3.23	Cassaforte nella struttura;	0,5
3.24	Lingue estere correntemente parlate dal gestore 2 lingue tra cui l'inglese; (5)	1
3.25	Cambio biancheria nelle camere tutti i giorni;	1,5
3.26	Pulizia camere tutti i giorni (se non già requisito obbligato);	1,5
3.27	Localizzazione in edificio indipendente;	3
3.28	Camere dotate di balconi e terrazzi;	1
3.29	Affaccio diretto sul mare;	1
3.30	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni (in tutto l'esercizio). (7)	3

Note:

- (1) obbligatori per il livello 1 sole.
- (2) obbligatori per il livello 2 soli.
- (3) obbligatori per il livello 3 soli.
- (4) Sono ammesse deroghe nei casi di comprovata impossibilità a reperire aree da destinare a tale scopo.
- (5) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza delle lingue può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
- (6) Il requisito è assolto in presenza di locale bagno dedicato esclusivamente ad una camera e posizionato all'esterno della stessa, allo stesso piano.
- (7) L'impianto di allarme deve garantire che il segnale raggiunga il gestore indipendentemente dalla presenza dello stesso nell'affittacamere.
- (8) Sono ammesse deroghe a tale requisito in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
- (9) Negli affittacamere non forniti di rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e dalla dotazione di telefono cellulare da rendere disponibile alla clientela.
- (10) Tale requisito deve essere assolto attraverso: posti auto di proprietà della struttura, convenzioni con autorimesse esterne. I posti auto devono essere comunque localizzati ad una distanza massima di metri 300. Nel caso di distanza superiore, deve essere garantito, gratuitamente, un servizio di trasporto clienti. Sono ammesse deroghe per le strutture localizzate nei centri storici per carenze di spazi destinati o da destinare a tale scopo da documentarsi.
- (11) Per le nuove strutture classificate ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2009 il requisito è assolto in presenza dell'80% di camere dotate di bagno privato.

ALLEGATO "CF"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE "CASE PER FERIE" (UNICO LIVELLO)
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01	Servizi di ricevimento e di portineria
1.01.1	assicurato 4/24 con addetto, reperibilità telefonica in altri orari (1)
1.02	Servizio custodia valori
1.02.1	in cassette di sicurezza o custodia valori da parte del gestore
1.03	Lingue estere correntemente parlate (2)
1.03.1	la lingua inglese
1.04	Cambio biancheria (lenzuola e federe) dei letti (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)
1.04.1	ad ogni cambio del cliente e comunque almeno una volta alla settimana.
1.05	Cambio asciugamani e asciugatoi da bagno (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)
1.05.1	ad ogni cambio del cliente e comunque almeno una volta alla settimana.
1.06	Pulizia nelle camere
1.06.1	giornaliera
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01	Locali bagno comuni
2.01.1	un w.c. e un lavabo ogni 6 posti letto, nonché una vasca o doccia e un bidet ogni 10 posti letto non serviti da dotazioni private
2.02	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nella struttura
2.03	Acqua corrente calda e fredda in tutti i locali igienici comuni e nei bagni privati delle camere.
2.04	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nei periodi di cui alle ordinanze comunali
2.05	Ascensore per i clienti (3)
2.05.1	per le nuove strutture aventi locali oltre i primi due piani
2.06	Dotazioni delle camere
2.06.1	arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, comodino con abatjour e scomparto armadio per persona, nonché da tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)
2.07	Accessori nei bagni comuni
2.07.1	carta igienica con riserva, sapone, cestino per rifiuti
2.08	Aree/sale di uso comune
2.08.1	un'area/sala per uso comune, distinta dall'eventuale sala ristorante di ampiezza complessiva non inferiore a 25 mq. per i primi 10 posti letto e mq. 0,50 per ogni ulteriore posto letto
2.09	Televisione ad uso comune
2.10	Connessioni informatiche
2.10.1	indirizzo di posta elettronica
2.11	Linee telefoniche esterne (4)
2.11.1	una linea telefonica con apparecchio per uso comune in grado di garantire le chiamate di emergenza

Note

- (1) Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente, ad un determinato servizio. Il requisito non è obbligato nei casi di strutture autogestite.
- (2) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza della lingua può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
- (3) Sono ammesse deroghe a tale requisito in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
- (4) Nelle strutture ricettive non fornite da rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e da dotazione di telefoni cellulari nelle diverse camere/locali della struttura.

ALLEGATO "OS"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI "OSTELLI" (UNICO LIVELLO)
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01	Servizi di ricevimento e di portineria.
1.01.1	assicurato 8/24 ore, reperibilità telefonica in altri orari
1.02	Servizio custodia valori
1.02.1	in cassette di sicurezza o custodia valori da parte del gestore
1.03	Lingue estere correntemente parlate (1)
1.03.1	la lingua inglese
1.04	Cambio biancheria (lenzuola e federe) dei letti (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)
1.04.1	ad ogni cambio del cliente e comunque almeno una volta alla settimana
1.05	Fornitura asciugamani e asciugatoi da bagno a richiesta del cliente
1.06	Pulizia nelle camere
1.06.1	Giornaliera
1.07	Servizio di deposito bagagli
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01	Dotazioni igieniche comuni
2.01.1	dotazioni igienico sanitarie comuni a servizio delle camere non dotate di bagno privato nella misura di un lavabo ogni 6 posti letto o frazione, nonché un wc e un vano doccia ogni 10 posti letto o frazione non serviti da dotazioni private
2.02	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nella struttura
2.03	Acqua corrente calda e fredda in tutti i locali igienici comuni e nei bagni privati delle camere
2.04	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nei periodi di cui alle ordinanze comunali
2.05	Ascensore per i clienti (2)
2.05.1	Nelle nuove strutture per i locali oltre i primi due piani
2.06	Dotazioni delle camere
2.06.1	arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, comodino e scomparto armadio per persona cestino per rifiuti (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)
2.07	Aree/sale di uso comune
2.07.1	un'area/sala per uso comune, distinta dall'eventuale sala ristorante di ampiezza complessiva non inferiore a 25 mq. per i primi 10 posti letto e mq. 0,50 per ogni ulteriore posto letto
2.08	Accessori nei bagni comuni
2.08.1	carta igienica con riserva, sapone, cestino per rifiuti
2.09	Televisione ad uso comune
2.10	Connessioni informatiche
2.10.1	indirizzo di posta elettronica
2.11	Linee telefoniche esterne (3)
2.11.1	una linea telefonica con apparecchio per uso comune in grado di garantire le chiamate di emergenza

Note

- (1) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza della lingua può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
- (2) Sono ammesse deroghe a tale requisito in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
- (3) Nelle strutture ricettive non fornite da rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e da dotazione di telefoni cellulari nelle diverse camere/locali della struttura.

ALLEGATO "CAV"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE "CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE"			
	Descrizione dei requisiti	Livelli di Classifica		
		☀ (1)	☀☀ (2)	☀☀☀ (3)
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.01	Servizi di ricevimento			
1.01.1	per Residence assicurato 4/24 ore, con un addetto in spazio apposito (4)			X
1.01.2	per Residence assicurato 2/24 ore, con un addetto (4)		X	
1.01.3	reperibilità telefonica 24/24 ore	X	X	X
1.02	Divise per il personale			
1.02.1	per i Residence divise per il personale con targhette			X
1.03	Lingue estere correntemente parlate (5)			
1.03.1	dal gestore o addetto una lingua		X	X
1.04	Cambio biancheria (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)			
	Lenzuola e federe			
1.04.1	ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta alla settimana		X	X
1.04.2	come 1.04.1 a richiesta del cliente	X		
	Asciugamani e asciugatoi da bagno e biancheria da cucina			
1.04.3	ad ogni cambio di cliente e almeno 1 volta alla settimana		X	X
1.04.4	come 1.04.3 a richiesta del cliente	X		
1.05	Pulizia negli appartamenti			
1.05.1	ad ogni cambio di cliente	X	X	X
1.05.2	infrasettimanale a richiesta del cliente			X
1.06	Riassetto negli appartamenti (10)			
1.06.1	a richiesta 2 volte alla settimana		X	X
1.06.2	a richiesta 1 volta alla settimana	X		
1.07	Assistenza all'ospite per interventi urgenti di manutenzione			
		X	X	X
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE			
2.01	Acqua corrente calda e fredda in tutti gli appartamenti			
		X	X	X
2.02	Locali bagno privati completi			
2.02.1	in tutti gli appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 6 posti letto			X
2.02.2	in tutti gli appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 8 posti letto	X	X	
2.03	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nei periodi di cui alle ordinanze comunali			
2.03.1	in tutto l'esercizio	X	X	X
2.04	Ascensore per i clienti (6)			
2.04.1	per i Residence con locali oltre il primo piano (escluso)			X

	il pianterreno)			
2.04.2	per i Residence con locali oltre il secondo piano (escluso il pianterreno)		X	
2.04.3	per le CAV con locali oltre il secondo piano (escluso il pianterreno)		X	X
2.05	Lavatrice ad uso comune e spazio per asciugatura			X
2.05.1	Per i Residence lavatrice ad uso comune e spazio per asciugatura			X
2.05.2	Per le Cav lavatrice in ogni unità abitativa			X
2.06	Dotazioni degli appartamenti			
2.06.1	arredamento di base costituito da: letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili, comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, armadio, (i comodini e l'armadio possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)	X	X	X
2.06.2	Specchio	X	X	X
2.06.3	lampada da comodino	X	X	X
2.06.4	tavolo, sedie o panche	X	X	X
2.06.5	poltrone o divano per la zona soggiorno	X	X	X
2.07	Dotazioni per la cucina			
2.07.1	lavello e scolapiatti, fornelli con aspirazione, cestino porta rifiuti, frigorifero	X	X	X
2.07.2	tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina		X	X
2.07.3	tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina a richiesta	X		
2.07.4	lavastoviglie, forno elettrico o a microonde, asse e ferro da stiro, lavatrice. (almeno 2)			X
2.07.5	lavastoviglie, forno elettrico o a microonde, asse e ferro da stiro, lavatrice (almeno 1)		X	
2.07.6	attrezzatura idonea alla preparazione ad alla consumazione dei pasti (7)	X	X	X
2.07.7	dotazioni per la pulizia – scopa, paletta, spazzolone, straccio, secchio e stendibiancheria.	X	X	X
2.08	Accessori nei bagni privati			
2.08.1	asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona)		X	X
2.08.2	asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona) a richiesta	X		
2.08.3	cestino rifiuti – sacchetti igienici – scopino - portarotolo	X	X	X
2.08.4	asciugacapelli			X
2.9	Televisione			
2.09.1	ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutti gli appartamenti			X
2.09.2	TV color in tutti gli appartamenti		X	X
2.10	Conessioni informatiche			
2.10.1	indirizzo di posta elettronica	X	X	X
2.11	Linee telefoniche esterne (8)			
2.11.1	per i Residence una linea telefonica con apparecchio per uso comune	X	X	X
2.12	Servizi igienici comuni (se presenti sale comuni)			

2.12.1	per i Residence servizi igienici destinati ai locali di uso comune	X	X	X
3	CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA			
3.01	Dotazioni di contenitori per la raccolta differenziata se effettuata dall'Amministrazione comunale	X	X	X
3.02	Posti di parcheggio, nell'esercizio o nelle adiacenze, senza limitazioni di tempo e in percentuale del numero degli appartamenti per le nuove strutture di tipo Residence			
3.02.1	pari al 30 % degli appartamenti			X
3.02.2	pari al 10% degli appartamenti		X	
	per le strutture esistenti (9) di tipo Residence			
3.02.3	pari al 20% degli appartamenti			X
3.02.4	pari al 10% degli appartamenti		X	

n.b. se non diversamente specificato i requisiti si intendono per i residence e le case e appartamenti per vacanze.

4	Dotazioni e servizi complementari	
Le strutture classificate a 3 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno 40 punti		
		PUNTI
4.01	<input type="checkbox"/> 50% degli appartamenti insonorizzati (certificazione tecnica);	10
4.02	<input type="checkbox"/> 50% degli appartamenti per non fumatori;	8
4.03	<input type="checkbox"/> 30% degli appartamenti dotati di balconi e terrazzi;	10
4.04	<input type="checkbox"/> posti auto in misura non inferiore al 75% degli appartamenti (9)	20
4.05	<input type="checkbox"/> posti auto in misura non inferiore al 50% degli appartamenti (9)	15
4.06	<input type="checkbox"/> terrazze elioterapiche;	10
4.07	<input type="checkbox"/> affaccio diretto sul mare;	8
4.08	<input type="checkbox"/> giardino/aree verdi in misura pari a 3,5 metri quadrati ad appartamento e comunque non inferiore a 75 metri quadrati;	12
4.09	<input type="checkbox"/> spiaggia privata;	15
4.10	<input type="checkbox"/> roof garden/terrazza panoramica;	12
4.11	<input type="checkbox"/> piscina (coperta – scoperta);	15
4.12	<input type="checkbox"/> sauna;	8
4.13	<input type="checkbox"/> vasca idromassaggio in locale ad uso comune;	8

4.14	<input type="checkbox"/>	sala con attrezzi da palestra di almeno 15 metri quadrati;	10
4.15	<input type="checkbox"/>	sala/area gioco per bambini di almeno 15 metri quadrati;	8
4.16	<input type="checkbox"/>	impianto sportivo (tennis, calcio, calcetto, pallavolo, beach volley, pallacanestro, minigolf, impianto polivalente);	15
4.17	<input type="checkbox"/>	sala riunioni almeno 20 posti;	10
4.18	<input type="checkbox"/>	centro benessere;	20
4.19	<input type="checkbox"/>	punto espositivo e promozionale di prodotti artigianali, agricoli, floreali ed enogastronomici;	5
4.20	<input type="checkbox"/>	utilizzo di sistemi booking on line;	8
4.21	<input type="checkbox"/>	asciugamani spiaggia/piscina;	5
4.22	<input type="checkbox"/>	aria condizionata nelle unità abitative;	20
4.23	<input type="checkbox"/>	servizio custodia valori;	5
4.24	<input type="checkbox"/>	TV color ad uso comune;	5
4.25	<input type="checkbox"/>	aree/sale ad uso comune (almeno 4 mq. per unità abitativa);	10
4.26	<input type="checkbox"/>	servizio bar;	10
4.27	<input type="checkbox"/>	lavatura e stiratura biancheria degli ospiti (a richiesta)	5

Note

1. obbligatorio per il livello 1 ☼
2. obbligatorio per il livello 2 ☼☼
3. obbligatorio per il livello 3 ☼☼☼
4. Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente ad un determinato servizio.
5. E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio.
6. Sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata o relazione asseverata.
7. Per persona: 2 coltelli, 2 forchette, 1 cucchiaio, 1 cucchiaino, 2 piatti piani ed 1 piatto fondo, 1 bicchiere (+ almeno 1 di riserva), 1 tazza, 1 tazzina e piattino.
Per appartamento: 1 batteria da cucina (comprensiva di padella antiaderente e pentolino per il latte), 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 piatto da portata, 1 grattugia, 1 apribottiglie/cavatappi, 1 tagliere.

8. Nelle strutture non fornite di rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e dalla dotazione di telefono cellulare da rendere disponibile alla clientela.
9. Il requisito si intende assolto mediante posti auto di proprietà della struttura, convenzioni con autorimesse esterne. I posti auto devono essere comunque localizzati ad una distanza massima di metri 300. Nel caso di distanza superiore, deve essere garantito il servizio di trasporto gratuito.
10. Per riassetto si intende la pulizia superficiale dell'appartamento con esclusione della zona cottura e dei relativi accessori, reso nell'orario stabilito dal gestore.

ALLEGATO "B&B"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI "BED & BREAKFAST"			
	Descrizione dei requisiti	Livelli di Classifica		
		 (1)	 (2)	 (3)
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.01	Regole della casa			
1.01.1	orario di arrivo da concordare con gli ospiti		X	X
1.01.2	orario di arrivo a discrezione del titolare	X		
1.01.3	orario di partenza da concordare con gli ospiti		X	X
1.01.4	orario di partenza a discrezione del titolare	X		
1.01.5	orario di somministrazione della colazione da concordare con gli ospiti		X	X
1.01.6	orario di somministrazione della colazione a discrezione del titolare	X		
1.02	Servizio di prima colazione			
1.02.1	in sale/aree comuni	X	X	X
1.02.2	servita dal titolare e/o dai familiari		X	X
1.02.3	self service	X		
1.02.4	possibilità di personalizzare la colazione in considerazione di specifiche richieste dell'ospite anche in relazione a particolari regimi dietetici			X
1.03	Servizio informazioni turistiche (4)	X	X	X
1.04	Lingue estere correntemente parlate (5)			
1.04.1	dal titolare e/o dal familiare una lingua			X
1.05	Cambio biancheria nelle camere ulteriore rispetto ad ogni cambio cliente (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)			
	lenzuola e federe			
1.05.1	3 volte alla settimana			X
1.05.2	2 volte alla settimana		X	
1.05.3	1 volta alla settimana	X		
1.06	Cambio asciugamani e asciugatoi da bagno ulteriore rispetto ad ogni cambio ospite (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)			
1.06.1	3 volte alla settimana		X	X
1.06.2	2 volte alla settimana	X		
1.07	Pulizia nelle camere ulteriore rispetto ad ogni cambio ospite			
1.07.1	3 volte alla settimana		X	X
1.07.2	2 volte alla settimana	X		
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE			
2.01	Numero dei locali bagno privati (completi e dotati di acqua calda e fredda), espresso in percentuale delle camere (valori arrotondati per approssimazione all'unità)			
	Per le nuove strutture			

2.01.1	il 100%			X
2.01.2	almeno il 60%		X	
2.01.3	almeno il 40% (6)	X		
	Per le strutture esistenti			
2.01.4	almeno il 60%			X
2.01.5	almeno il 40% (6)		X	
2.02	Locali bagno comuni (completi e dotati di acqua calda e fredda)			
2.02.1	un locale bagno completo, nel caso di camere non dotate di bagno privato, ulteriore a quello usato dal titolare		X	X
2.02.2	un locale bagno completo, nel caso di camere non dotate di bagno privato, coincidente con quello usato dal titolare	X		
2.03	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nei periodi di cui alle ordinanze comunali			
2.03.1	in tutto l'esercizio	X	X	X
2.04	Ascensore per gli ospiti (7)			
2.04.1	per i locali oltre i primi due piani			X
2.05	Dotazioni delle camere			
2.05.1	arredamento di base costituito da: letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, lampada da comodino (il tavolino, i comodini e l'armadio possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)	X	X	X
2.05.2	scrivania (in alternativa al tavolino di cui al punto 2.05.1)			X
2.06	Accessori nelle camere			
2.06.1	documentazione sul bed & breakfast, sulla località e necessario per scrivere			X
2.06.2	asciugamano e telo da bagno in camere non dotate di bagno	X	X	X
2.06.3	dotazioni aggiuntive per la camera da letto e il bagno (ulteriore cuscini, coperta, e pantofole ecc.)			X
2.07	Accessori nei bagni privati			
2.07.1	oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona			X
2.07.2	bagno schiuma – shampoo – riserva sapone		X	X
2.07.3	telo da bagno (per persona)	X	X	X
2.07.4	Asciugamano e salvietta (per persona)	X	X	X
2.07.5	cestino rifiuti – sacchetti igienici – sgabello carta igienica e riserva	X	X	X
2.07.6	accappatoio e ulteriore asciugamano.			X
2.08	Accessori nei bagni comuni			
2.08.1	carta igienica con riserva, sapone, salviette o sistema alternativo, cestino per rifiuti e asciugacapelli	X	X	X
2.09	Conessioni informatiche			

2.09.1	indirizzo di posta elettronica	X	X	X
2.10	Linee telefoniche esterne (8)			
2.10.1	una linea telefonica con apparecchio per uso comune per chiamate di emergenza	X	X	X
2.11	Disponibilità di utilizzo di elettrodomestici e accessori.			
2.11.1	lavatrice, ferro e asse da stiro, asciugacapelli, frigorifero, stendibiancheria, asciugatrice	Almeno 1	Almeno 2	Almeno 3
3	Dotazioni e servizi complementari			
	Le strutture classificate a 3 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:			12
	Le strutture classificate a 2 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:			8
				PUNTI
3.01	mobile bar posto in area comune;			0,5
3.02	ricezione canali satellitari TV o equivalente x TV locale comune;			0,5
3.03	TV color in tutte le camere con ricezione canali satellitari;			1,5
3.04	locale di uso comune di superficie pari a mq. 1 per ogni posto letto;			2
3.05	piscina di almeno 10 mq. (coperta – scoperta);			3
3.06	vasca idromassaggio in locale ad uso comune;			1
3.07	sala con attrezzi da palestra di almeno 10 mq;			2
3.08	giardino / roof garden;			1
3.09	terrazze elioterapiche;			1
3.10	balconi ad uso comune;			0,5
3.11	presenza di posti auto in almeno il 70 % delle camere (9);			4
3.12	presenza di posti auto in almeno il 40 % delle camere (9);			2
3.13	poltrone in almeno il 60% delle camere;			0,5
3.14	angolo the/caffè;			0,5
3.15	aria condizionata nel 100% delle camere;			3
3.16	aria condizionata nei locali comuni;			1
3.17	100% delle camere dotato di bagno privato completo;			3
3.18	telefono nelle camere abilitato alla chiamata esterna;			1
3.19	connessione Internet nelle camere o connessione wireless			1
3.20	personal computer connesso a Internet a disposizione della clientela;			1
3.21	cassaforte nella struttura;			0,5
3.22	cassette di sicurezza nelle camere;			0,5
3.23	lingue estere correntemente parlate dal gestore 2 lingue tra cui l'inglese;			2
3.24	cambio biancheria nelle camere tutti i giorni;			1,5
3.25	pulizia camere tutti i giorni;			1,5
3.26	localizzazione in edificio indipendente;			3
3.27	camere dotate di balconi e terrazzi;			1
3.28	affaccio diretto sul mare;			1
3.29	servizio di prima colazione anche in spazi esterni (giardini, terrazze, ecc.)			1

3.30	servizio prima colazione in camera a richiesta;	1
3.31	varietà della colazione e utilizzo di prodotti tipici locali;	1
3.32	possibilità di personalizzare la colazione in considerazione di specifiche richieste degli ospiti anche in relazione a particolari regimi dietetici (se non già obbligato);	2
3.33	utilizzo di prodotti tipici locali per la cura e la pulizia della persona;	1
3.34	omaggio di benvenuto (fiori, dolci e biglietti dei mezzi pubblici, etc.);	0,5
3.35	dotazioni aggiuntive per la camera da letto: almeno 3 tra ulteriori cuscini, coperta, pantofole ecc. Per il bagno: almeno 3 tra asciugamani, accappatoio, set cortesia ecc.;	1,5
3.36	fermata di mezzi pubblici di linea entro 300 metri.	0,5

Note:

1. Obbligatoro per il livello 1 ☀
2. Obbligatoro per il livello 2 ☀☀
3. Obbligatoro per il livello 3 ☀☀☀
4. Il titolare o suo familiare deve potere fornire le informazioni relative all'ambito territoriale di riferimento anche con l'ausilio di documentazione da rendere disponibile, o mediante supporti informatici. Le informazioni da fornire sono le seguenti:
 - a) possedere una mappa della città, per indicare al cliente o visitatore l'ubicazione della struttura e la destinazione richiesta;
 - b) conoscere i punti di interesse turistico più importanti delle zone limitrofe alla struttura, essere in possesso di materiale informativo;
 - c) il sistema di trasporto pubblico, le sue connessioni e gli orari aggiornati del servizio.
5. E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio.
6. Il requisito è assolto in presenza di locale bagno dedicato esclusivamente ad una camera e posizionato all'esterno della stessa, allo stesso piano.
7. Sono ammesse deroghe a tale requisito in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
8. Nei bed & breakfast non forniti di rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e dalla dotazione di telefono cellulare da rendere disponibile alla clientela.
9. Tale requisito deve essere assolto attraverso: posti auto di proprietà della struttura, convenzioni con autorimesse esterne. I posti auto devono essere comunque localizzati ad una distanza massima di metri 300. Nel caso di distanza superiore, deve essere garantito, gratuitamente, un servizio di trasporto clienti.

TABELLA "AAUT"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI "APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO" (UNICO LIVELLO)
	Descrizione dei requisiti
1	REQUISITI
1.01	Recapito telefonico del proprietario o dell'agenzia immobiliare.
1.01.1	Recapito telefonico 24/24 ore. Nel caso di agenzie immobiliari il recapito è garantito negli orari di apertura. Negli appartamenti deve essere presente la lista dei numeri utili e di emergenza.
1.02	Pulizia negli appartamenti
1.02.1	ad ogni cambio di cliente
1.03	Assistenza all'ospite per interventi di manutenzione dell'unità abitativa e delle dotazioni che compromettano il soggiorno presso l'appartamento.
1.03.1	garantito nel periodo di permanenza dell'ospite
2	DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01	Acqua corrente calda e fredda in tutti gli appartamenti
2.02	Locali bagno privati completi (wc, bidet, vasca o doccia)
2.02.1	in tutti gli appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 6 posti letto.
2.03	Riscaldamento obbligatorio in caso di locazione nei periodi di cui alle ordinanze comunali
2.04	Dotazioni degli appartamenti
2.04.1	arredamento di base costituito da: letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili, comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, armadio (i comodini e l'armadio possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)
2.04.2	Specchio
2.04.3	lampada da comodino
2.04.4	tavolo, sedie o panche
2.04.5	poltrone o divano per la zona soggiorno
2.05	Dotazioni per la cucina
2.05.1	lavello e scolapiatti, fornelli con aspirazione, cestino porta rifiuti, frigorifero, stendibiancheria.
2.05.2	attrezzatura idonea alla preparazione ad alla consumazione dei pasti
2.05.3	dotazioni per la pulizia – scopa, paletta, spazzolone, straccio, secchio
2.06	Accessori nei bagni privati
2.06.1	cestino rifiuti – scopino - portarotolo

ALLEGATO "RA"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI "RIFUGI ALPINI" (UNICO LIVELLO)
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI e DOTAZIONI , IMPIANTI E ATTREZZATURE
1.01	servizio di cucina o idonee attrezzature per l'autonomo confezionamento del vitto
1.02	spazio attrezzato per il pernottamento
1.03	attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente
1.04	spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande
1.05	alloggiamento riservato per il gestore, qualora si tratti di rifugio custodito
1.06	locale di fortuna con porta liberamente apribile dall'esterno
1.07	acqua potabile come da D.Lgs 31/01 e s.m.i. Nel caso in cui non sia presente la rete idrica l'acqua deve essere garantita mediante forme diverse di approvvigionamento.
1.08	servizi igienico-sanitari
1.09	impianto telefonico o, in caso di impossibilità, e per i soli rifugi custoditi, impianto di radio-telefono o di altro apparecchio similare
1.10	riscaldamento in tutto l'esercizio
1.11	idoneo impianto per la produzione di energia elettrica
1.12	piazzola nelle vicinanze idonea all'atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino
1.13	lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba
1.14	adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso. Sono esclusi i rifugi ubicati nelle vicinanze di aree urbanizzate o normalmente servite dal reticolo viario

ALLEGATO "RE"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI "RIFUGI ESCURSIONISTICI" (UNICO LIVELLO)
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI e DOTAZIONI , IMPIANTI E ATTREZZATURE
1.01	servizio di cucina o idonee attrezzature per l'autonomo confezionamento del vitto
1.02	riscaldamento in tutto l'esercizio
1.03	locale attrezzato per il pernottamento
1.04	un arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, armadio o soluzione equivalente e cestino rifiuti
1.05	attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente
1.06	spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande
1.07	alloggiamento riservato per il gestore, qualora si tratti di rifugio custodito
1.08	locale di fortuna con porta liberamente apribile dall'esterno
1.09	acqua potabile come da D.Lgs 31/01 e s.m.i. Nel caso in cui non sia presente la rete idrica l'acqua deve essere garantita mediante forme diverse di approvvigionamento.
1.10	un locale bagno – composto da w.c., lavabo, doccia e specchio con presa di corrente, per ogni dieci posti letto effettivi, o frazione non serviti da dotazione privata
1.11	impianto telefonico o, in caso di impossibilità, e per i soli rifugi custoditi, impianto di radio-telefono o di altro apparecchio similare
1.12	piazzola nelle vicinanze idonea all'atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino
1.13	lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba
1.14	adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso. Sono esclusi i rifugi ubicati nelle vicinanze di aree urbanizzate o normalmente servite dal reticolo viario

ALLEGATO "AS"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE "AREE DI SOSTA"
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI e DOTAZIONI , IMPIANTI E ATTREZZATURE
1.01	servizio di accettazione garantito dalle ore 6 alle ore 24 anche tramite reperibilità telefonica
1.02	sistema di rilevazione degli orari di arrivo e partenza degli ospiti
1.03	tenuta registro con annotazione delle targhe dei veicoli ospitati e dei periodi di sosta
1.04	un servizio igienico dotato di lavabo, wc, bidet e doccia dotata di piatto doccia per portatori di handicap; un wc ogni 30 ospiti, 1 lavabo ogni 30 ospiti ed un lavello per stoviglie ogni 10 piazzole
1.05	un erogatore di acqua potabile
1.06	impianti e attrezzature previsti dall'articolo 185, comma 77 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e s.m.i e dall'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
1.07	sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da consentire la fruibilità notturna in sicurezza
1.08	Carta dettagliata del territorio e dei servizi ottenibili nella zona, esposta all'ingresso dell'area (1)

Note:

- (1) Devono essere indicati, qualora esistenti, i seguenti servizi: linee e stazioni ferroviarie, fermate di autobus locali e di linea, stazioni di rifornimento carburante, officine, soccorso stradale, farmacie, presidi sanitari, ospedali, ufficio postale, punti di informazione e assistenza turistica.

ALLEGATO "MAS"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE "MINI AREE DI SOSTA"
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01	servizio di ricevimento garantito mediante reperibilità telefonica
1.02	attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente
1.03	sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da consentire la fruibilità notturna in sicurezza
1.04	due servizi igienici dotati di lavabo, wc, bidet e doccia dotata di piatto doccia di cui uno attrezzato per portatori di handicap
1.05	erogatore di acqua potabile